

nato era chiamato a dare, nel periodo del principato traiano, in ordine ad alcune candidature magistratuali. Nella lettera all'amico Mesio Massimo, infatti, Plinio (*ep.* 3.20) denuncia l'eccesso di discussioni e di controversie cui si era pervenuti in senato a causa del voto palese sulle candidature e afferma, con richiamo alla *lex tabellaria* (evidentemente, la *lex Gabinia* del 139 a.C.), che, per porre fine allo scandalo, i senatori del suo tempo *ad tacita suffragia quasi ad remedium decurrerunt*.

Plinio il Giovane, insomma, non era utilizzabile in modo pertinente né dalla maggioranza, né dall'opposizione. Tanto più che, nella lettera citata, egli, dopo aver dato notizia della decisione in pro del voto segreto adottata dai suoi colleghi senatori, continua chiedendosi se il *remedium* del *suffragium* mediante *tabellae* non possa, a sua volta, comportare guai (*Sed vereor ne, procedente tempore, ex ipso remedio vitia nascantur*). Vi è il pericolo, infatti, che nella votazione segreta si insinuì l'impudenza. Perché in quanti di noi si mantiene in segreto lo stesso scrupolo di correttezza che in pubblico?

Tanto per completezza di cronaca: i sostenitori del voto segreto, cui andavano, sia detto per schiettezza, i pieni favori di chi scrive questa nota, sono stati, nel parlamento italiano, sonoramente battuti.

POSTILLA QUARTA: ATTACCHI AL DIRITTO ROMANO.

Paolo Grossi, storico del diritto assai fine, che è fiorentino e giustamente ci tiene, ha dedicato un interessante e dottissimo volume ad una rivista giuridica fiorita a Firenze per poco più di quattro anni sul finire del secolo scorso e intitolata ambiziosamente « La scienza del diritto privato » (G. P., « *La scienza del diritto privato* ». *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo: 1893-1896* [Milano, Giuffrè, 1988] p. IX-206).

Naturalmente, come era da attendersi, l'a. non si mantiene al dato provincialistico del periodico che analizza, ma, indottovi anche dalla loquace apertura del periodico stesso a tutte le voci che avevano più peso in quei tempi in Italia, esce spesso e volentieri dalla ristrettezza del dato per occuparsi sobriamente, ma approfonditamente, delle principali questioni che erano allora sul tappeto (un « allora », ormai svanito, in cui, tra l'altro, si facevano sentire nel campo del diritto, pur se non riuscivano ad affermarvisi, le idee socialistiche). Una lettura, insomma, quella del

* In *Labeo* 35 (1989) 128 s.

libro del Grossi, altamente gratificante, anche perché si tratta di pagine scritte da persona che sa molto bene come si adopra la penna (e alla quale perciò volentieri perdono l'uso non infrequente dell'aggettivo « epistemologico »: una faccenda, l'epistemologia, che non saprò mai chiaramente cosa sia e che, essendo assonante con l'epistassi, mi fa sempre tornare alla mente il ricordo sgradevole di quando ero bambino e perdevo molto sangue dal naso).

Ma veniamo a noi giusromanisti. Non ultimo motivo per cui è utile, oltre che piacevole, leggere con attenzione il nuovo saggio del Grossi è, per noi, che in esso largamente si discorre degli attacchi al diritto romano, che venivano mossi, sulla fine del sec. XIX, non solo da cultori del diritto positivo (della levatura, ad esempio, di un C. F. Gabba), ma anche da un insigne studioso di storia del diritto (di forti simpatie socialistiche) quale G. Salvioi (cfr. p. 59 ss., con particolare riferimento alla prolusione palermitana pubblicata nel 1890 col titolo significativo: « I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi non abbienti e operaie »).

Intendiamoci. Il diritto romano non era avversato come oggetto di storiografia, ma come ordinamento fortemente individualistico ed altrettanto fortemente invecchiato, che si sovrapponeva come una cappa di piombo (dunque, nel suo aspetto di « tradizione romanistica ») alla legislazione vigente, e in particolare al codice del 1865, paralizzandone quasi del tutto ogni possibilità di rinnovamento e di progresso. Critiche giustissime, o almeno degne di più che seria considerazione, alle quali i giusromanisti dell'epoca (è rilevante in materia l'astensionismo di Vittorio Scialoja) vollero o seppero rispondere quasi esclusivamente con « fervorini » elogiativi (così, ad esempio, F. Buonamici) o con strombazzature apologetiche (così, ad esempio, L. Guelpa), lasciandosi troppo facilmente sfuggire (se pur lo intuivano) quello che è l'argomento essenziale a favore degli studi di diritto romano e del suo insegnamento nelle facoltà di diritto: l'alto valore che esso ha sul piano dell'esperienza.

A queste inadeguate risposte ai nemici del diritto romano l'a. dedica un intero capitolo (p. 171 ss.), che culmina opportunamente nell'analisi dello scritto dal titolo « La guerra al diritto romano » pubblicato da Biagio Brugi proprio nella rivista *La scienza del diritto privato* (a p. 449 ss. dell'annata 2 [1894]). In questo famoso articolo si intravede senza alcun dubbio l'argomento dell'utilità della storia giuridica romana come contributo alla esperienza giuridica, ma la fugace visione è ben presto, purtroppo, soverchiata dall'altisonante elogio della tradizione romanistica e della sua indelebile influenza sul diritto (particolarmente ita-

liano) moderno. E qui il tono, annota il Grossi (p. 183), si fa « protervo », il romanista si fa « saccente » e il diritto romano « torna ad essere quella creatura metastorica proteiforme in cui sono contenuti tutti i possibili schemi ordinanti ». Esatto.

POSTILLA QUINTA: GIDE E IL DIRITTO ROMANO.

Chiedo anticipatamente perdono a tutti: a francesisti e letterati in genere, a giusromanisti, ad uomini di gusto e di buon senso. Non posso tacere, comunque, un quesito che mi sono spesso posto nel corso della mia vita, anche se, sopra tutto per deficienza di cultura, mai mi sono fermato ad approfondirlo.

Quanto ha pesato (se pure ha pesato) il diritto romano sulla formazione di uno tra i massimi scrittori dei nostri tempi, André Gide?

Gide, come è ben noto, non ha mai fatto studi regolari, non ha frequentato una facoltà di giurisprudenza e non ha avuto pertanto a incontrarsi ed a scontrarsi con le discipline giusromanistiche. Ma a molti sfugge che egli era figlio proprio di un severo e stimabile professore di diritto romano, Jean Paul Guillaume Gide (1832-1880), che ha insegnato nell'università di Parigi a partire dal 1865 e che è morto quando egli, nato nel 1869, aveva circa dodici anni.

Oltre e più che come autore di un saggio sulla *novatio* e di altre note minori, Gide padre va ricordato per la sua *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne* del 1867 (seconda edizione postuma nel 1885): monografia, questa, che è forse qualcosa di più di una distaccata esposizione storico-giuridica, ma che ha tutta l'aria di essere coerente ad una concezione fortemente patriarcale della famiglia e della vita, nutrita dal suo autore. Il matrimonio, sempre di Gide padre, con una donna di austera religiosità, quale fu Juliette Rondeau, conferma l'impressione che in casa Gide il diritto romano di famiglia, se anche non giunse ad essere ridicolmente impartito a mo' di lezione, venne quotidianamente e convintamente vissuto, sia dal *pater familias*, sia da una *domina* che aveva figuratamente le chiavi della dispensa e che si adeguava in tutto e per tutto a lui nel compito specifico di attendere giorno per giorno all'*educatio* della prole.

La morte prematura del padre non diminuì, anzi accrebbe la disciplina interna della famiglia Gide. Ad un figliuolo per sua natura di ca-

* Inedito.